



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

Registro Generale n. 48

ORDINANZA N. 48 DEL 25-03-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DEL COMUNE DI CASCIA. PROROGA EFFICACIA ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 12.03.2020.

L'anno addì venticinque del mese di marzo,

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO in particolare l'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 richiamato che così dispone:

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

(OMISSIS)

Comma 6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e (ndr, che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

VISTA la propria ordinanza n. 41 del 12.03.2020 , con la quale:

- è stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino alla data del 25 marzo 2020, con ricezione dell'utenza solo previo appuntamento telefonico, con l'adozione delle misure igienico sanitarie già organizzate unitamente al rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

- sono state individuate, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, le “attività indifferibili da rendere in presenza” fino alla data del 25 marzo 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA la Circolare n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione con oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTA la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, con oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO, in particolare, l’art. 87 del suddetto decreto il quale al comma 1 testualmente recita *“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”*;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ” il quale prevede che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

RITENUTO necessario, persistendo lo stato di emergenza sanitaria, prorogare la validità delle misure organizzative previste nell’ordinanza sindacale n. 41 del 12.03.2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra visto e considerato

ORDINA

Per le motivazioni in premessa

1. Di prorogare la validità delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 41 del 12.03.2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
2. Per l’effetto, confermare e prorogare fino a tale data la chiusura al pubblico degli uffici comunali, con garanzia delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e delle attività indifferibili che di seguito si elencano, con esclusione dell’attività di protocollo e dell’attività di anagrafe potendo le stesse essere rese in modalità agile:
 - Attività di stato civile;
 - attività di polizia locale e di polizia amministrativa;
 - attività di protezione civile, di pronto intervento, di tutela della sicurezza pubblica e di gestione dell’emergenza sanitaria in corso;

- servizi necroscopici e cimiteriali;
 - servizi legati all'assistenza alla popolazione con CAS e SAE;
 - servizi di manutenzione;
 - attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti
3. Di Stabilire che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, gli uffici preposti all'erogazione dei servizi e delle attività sopra elencate restano chiusi al pubblico con ricezione dell'utenza solo previo appuntamento telefonico, con l'adozione delle misure igienico sanitarie già organizzate unitamente al rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line dalla data odierna, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico.

Dalla data di emanazione della presente ordinanza cessano di avere efficacia, solo ove incompatibili, le precedenti misure adottate.

**IL SINDACO
MARIO DE
CAROLIS**